

VERBALE DI ACCORDO

DI ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA EX ART. 22 D.L. 17 MARZO 2020, N. 18

Oggi 27 marzo 2020, con modalità telematiche, si sono riuniti:

Unieuro S.p.A. (di seguito, "Unieuro" o la "Società"), rappresentata da Luigi Fusco e Paolo Botticelli, assistiti dall'avv. Roberta Russo e Daniele Fumagalli

FILCAMS-CGIL, nella persona di Joice Moscatello

FISASCAT-CISL, nella persona di Salvatore Carofratello

UILTUCS, nella persona di Gennaro Strazzullo (di seguito, congiuntamente le "OO.SS.")

Partecipano, altresì, in collegamento da remoto le RSA aziendali e i rappresentanti territoriali delle OO.SS.

(di seguito la Società e le OO.SS., le "Parti")

Premesso che:

- (i) Unieuro è società esercente attività di commercio di prodotti di elettronica di consumo ed elettrodomestici. La Società applica ai propri dipendenti il CCNL terziario, distribuzione e servizi;
- (ii) in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l'intero territorio italiano, la Società ha disposto la chiusura al pubblico della rete vendita dislocata su tutto il territorio nazionale ("PdV"), a far data dal 14 marzo 2020 e sino a data da destinarsi, con mantenimento allo stato di un minimo presidio ai fini della tutela del patrimonio aziendale e dello svolgimento delle attività strettamente connesse alla consegna dei prodotti venduti tramite canale on line, rimasto attivo. Allo stato sono aperti al pubblico i soli PdV di Curno (BG), Verona Corti Venete, Savignano sul Rubicone e Padova, situati all'interno di esercizi commerciali di prodotti alimentari a marchio Finiper e CONAD nei quali comunque sono state assunte varie misure di sicurezza, tra cui la riduzione al minimo del numero degli addetti rispetto all'ordinario organico. Tale decisione è stata assunta - nonostante l'immediata adozione di straordinarie misure di sicurezza già dal 24 febbraio 2020 - in ragione della preminente esigenza di tutela della salute dei propri dipendenti in un contesto eccezionale che vede purtroppo un aumento significativo dei contagi e un acuirsi delle connesse problematiche sanitarie; alla data odierna, la Società sta valutando tempistiche, criteri e modalità di riapertura di alcuni PdV, che comunque prevedono un impiego ridotto del personale;
- (iii) per quanto concerne la sede della Società sita in Forlì e i relativi uffici ("Sede"), allo stato l'attività procede, con applicazione, ove possibile, della modalità agile di svolgimento dell'attività lavorativa, in conformità alle previsioni dei provvedimenti adottati dalla Pubblica Autorità. Anche rispetto ai lavoratori di Sede, si è registrata una riduzione delle attività e carichi di lavoro in conseguenza della chiusura dei punti vendita al pubblico;
- (iv) in relazione al personale addetto al magazzino di Piacenza, pari a n. 30 ("Magazzino Piacenza") e al Magazzino di Carini (PA), pari a n. 4 ("Magazzino Carini"), seppur vi sia l'esigenza di dare continuità alle attività ivi svolte, per ragioni di sicurezza e in conseguenza dell'intervenuta chiusura dei PdV, la Società è dovuta intervenire sull'organizzazione del lavoro, adottando - per quanto possibile - modalità di lavoro da remoto e un piano di turnazioni delle risorse impiegate nella gestione delle attività che richiedono di essere svolte in loco così da diminuire al massimo il numero di presenze presso il Magazzino Piacenza e il Magazzino Carini; nel predetto contesto, sussiste una situazione di parziale occupabilità e non si esclude che il perdurare della situazione e l'adozione di ulteriori provvedimenti restrittivi, che possano incidere anche sulla logistica e trasporti, acuisca la situazione con un ulteriore calo di attività;
- (v) in ragione del predetto contesto, con comunicazione del 22 marzo 2020, la Società ha informato le OO.SS. della necessità di richiedere, la collocazione in cassa integrazione guadagni in deroga ("CIGD") di n. 4.565 dipendenti operanti presso la Sede, i PdV e i Magazzini Piacenza e Carini (come meglio dettagliati nell'allegato C della comunicazione) in conseguenza della emergenza epidemiologica COVID-19;
- (vi) la Società, alla data odierna, dichiara di non avere possibilità di concreto accesso, nell'ambito delle condizioni e dei limiti previsti dalle rispettive disposizioni normative, a nessuna delle prestazioni dei seguenti ammortizzatori sociali: CIGO, CIGS, Fondo di Integrazione Salariale e Fondi di solidarietà di cui ai Titoli I e II del D. Lgs. n. 148/2015;
- (vii) in data odierna, le Parti hanno effettuato l'esame congiunto, addivenendo al seguente accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale ed imprevedibile situazione sopra descritta, la Società richiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni in deroga di cui all'art. 22 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, con le seguenti modalità:
 - il ricorso alla CIGD riguarderà n. 4.565 lavoratori di cui all'Allegato A al presente accordo ("**Lavoratori**"), che verranno sospesi in CIGD sino a zero ore;
 - il ricorso alla CIGD è previsto per un massimo di 9 settimane, anche non consecutive, nel periodo dal 14 marzo al 31 agosto 2020, fermo restando che (i) per i Lavoratori che hanno un monte ferie residue anni precedenti maturato alla data del 31 dicembre 2019 pari o superiore a 13 giorni, nel periodo dal 14 al 29 marzo 2020 è previsto il parziale smaltimento di ferie arretrate e che (ii) per i Lavoratori che non abbiano un sufficiente numero di ferie arretrate a copertura integrale del periodo dal 14 al 29 marzo 2020, è previsto l'utilizzo integrale dei giorni arretrati accumulati, con sospensione in CIGD a decorrere dal primo giorno successivo quello di esaurito smaltimento delle ferie arretrate al 31 dicembre 2019; l'eventuale fruizione dei permessi a copertura del predetto periodo avverrà su base volontaria con specifiche comunicazioni tra Società e Lavoratori;
 - le ore di fabbisogno di CIGD per ciascun Lavoratore sono puntualmente indicate nell'ambito dell'Allegato A;
 - per i PdV siti nell'ambito del territorio della Regione Toscana – in conformità dell'Accordo Quadro del 18 marzo 2020 - le sospensioni in CIGD sono previste nel periodo dal 14 marzo 2020 al 30 giugno 2020 per un massimo di 63 giorni) richiamato quanto previsto supra in tema di smaltimento;
 - per i PdV siti nell'ambito del territorio della Regione Puglia – in conformità dell'Accordo Quadro del 20 marzo 2020 – le sospensioni in CIGD sono previste nel periodo dal 14 marzo 2020 al 23 agosto 2020, richiamato quanto previsto supra in tema di smaltimento.

2. In relazione a quanto convenuto al punto 1 che precede, le Parti precisano che qualora gli accordi quadro in fase di stipulazione tra le singole Regioni/Province Autonome e le Parti sociali dovessero prevedere limiti di durata della prestazione inferiori o superiori (anche in correlazione al periodo di fruizione) o prevedere specifiche condizioni di accesso (quale ad esempio il preventivo integrale smaltimento delle ferie e/o permessi maturati al 31/12/2019) le relative domande di concessione saranno presentate dalla Società per il massimo del trattamento di integrazione salariale previsto da ciascun accordo quadro e terranno conto della necessità di prevedere una eventuale decorrenza differita ai fini della fruizione del monte ore ferie e permessi, condivisa la necessità di uno strumento di supporto al reddito più ampio possibile per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

3. Al fine dell'accesso alla CIGD, le Parti si danno reciprocamente atto che:
 - (i) con messaggio del 20 marzo 2020, l'Inps ha precisato che gli unici datori esclusi dal campo di applicazione della CIGD sono quelli che hanno accesso alla CIGO, al Fondo di Integrazione Salariale ed ai Fondi di Solidarietà di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. n. 148/2015;
 - (ii) la Società è esclusa dal campo di applicazione dei trattamenti di cui all'art. 19 D.L. n. 18/2020 e dalle prestazioni dei Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015, in quanto la Società è inquadrata nel settore commercio, con oltre 50 dipendenti;
 - (iii) alla data odierna, la Società non è beneficiaria di alcun ammortizzatore sociali e non ha presentato alcuna domanda di attivazione dei medesimi;
 - (iv) la Società non può avere accesso ad altri trattamenti di integrazione salariale, in concreto non fruibili in quanto (i) presso n. 7 unità – e specificatamente i PdV di Aosta, Asti, Castagnito, Lecce, Matera, Nardò e Sassari è già stato raggiunto – nel quinquennio mobile – la durata massima dell'intervento di integrazione salariale straordinaria e (ii) in relazione agli eventi correlati all'emergenza epidemiologica Covid – 19 non sussistono i requisiti e le condizioni di accesso e le causali di intervento della CIGS.

4. In conformità all'art. 22, comma 6, D.L. n. 18/2020, la Società non anticiperà ai Lavoratori sospesi in CIGD il pagamento del trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze retributive, il quale sarà, pertanto, corrisposto direttamente dall'INPS.

5. Quale disposizione di miglior favore, le Parti convengono quanto segue:
 - la Società riconoscerà (con cedolino di aprile 2020, in pagamento entro il 10 maggio 2020) in via anticipata i ratei di quattordicesima mensilità maturati alla data del 13 marzo 2020, salvo siano emanate disposizioni o indicazioni contrarie che possano pregiudicare l'autorizzazione della CIGD o determinarne la revoca da parte dell'INPS. Si precisa che l'importo mensile massimo erogabile non potrà essere superiore a euro 1.500,00 lordi (proporzionalmente per i part time). E' inteso che, nel caso di alternanza tra giornate lavorative o di fruizione di ferie e giornate di sospensione nel medesimo periodo di paga, qualora l'importo della retribuzione lorda corrisposta al Lavoratore sia pari o superiore all'importo di 1.500 euro lordi (proporzionalmente per i part time), non sarà corrisposto al medesimo alcun anticipo, in caso contrario l'anticipo potrà essere erogato solo per la differenza tra la remunerazione a qualsiasi titolo percepita e l'importo di 1.500 euro lordi (proporzionalmente per i part time);

- al fine di poter accedere al trattamento di cui al presente punto, i Lavoratori dei PdV dovranno presentare la richiesta scritta via email, entro la data del 24 aprile 2020 al proprio Store Manager, a pena di decadenza. I Lavoratori della Sede e dei Magazzini Piacenza e Carini dovranno presentare la richiesta – entro il medesimo termine – all’Ufficio del Personale della Società, all’indirizzo e-mail “personale@unieuro.com”.
6. In seguito alla sospensione, tutti gli istituti contrattuali previsti (tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, festività, permessi) subiranno una proporzionale riduzione.
 7. La Società applicherà, per quanto possibile, il principio della rotazione per il personale in CIGD nel contesto dei singoli PdV e dei singoli reparti della Sede, del Magazzino Piacenza e del Magazzino Carini, tenuto conto in ogni caso del protocollo di sicurezza anti-contagio di cui all’art.1 comma 7 lettera d) del DPCM 11 marzo 2020 attuato, del perseguimento di idonei livelli di efficienza e delle connesse esigenze organizzative, nonché della effettiva possibilità di impiego del personale e fungibilità delle professionalità dei lavoratori interessati (tenuto conto dei rispettivi livelli di inquadramento e responsabilità).
 8. Sarà cura della Società comunicare a tutti i Lavoratori le informazioni relative alla fruizione della CIGD e alla relativa sospensione del servizio. A richiesta di ciascuna delle Parti, saranno attivati confronti a livello territoriale sulle modalità di attuazione della CIGD. E’ espressamente inteso tra le Parti che – laddove, per qualsivoglia ragione, la domanda di autorizzazione di accesso alla CIGD presentata dalla Società non dovesse essere, anche solo parzialmente, accolta – le stesse si incontreranno tempestivamente per individuare soluzioni condivise per la gestione della conseguenze del provvedimento di diniego in relazione ai PdV coinvolti, tali da non pregiudicare la continuità aziendale, anche con riguardo ai sottesi profili economici e finanziari, con l’impegno a ricercare negli istituti contrattuali, legali e di sistema ogni strumento utile di gestione dei periodi di sospensione interessati.
 9. Le Parti si impegnano, nel caso in cui gli Accordi Quadro regionali in fase di stipulazione dovesse prevedere disposizioni incompatibili con le intese oggi raggiunte, a confrontarsi tempestivamente al fine dell’adeguamento dei contenuti del presente Accordo, coinvolgendo per quanto necessario anche le strutture territoriali di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto

per Unieuro S.p.A.

per la Filcams-Cgil

per la Fisascat-Cisl

per la Uiltucs

The image shows four handwritten signatures, each placed over a horizontal line. From left to right: the first signature is for Unieuro S.p.A., the second is for Filcams-Cgil, the third is for Fisascat-Cisl, and the fourth is for Uiltucs. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.